

Regione Abruzzo  
Comune di Atri  
Riserva Naturale Regionale Oasi WWF "Calanchi di Atri"



Dipartimento di Scienze Naturali, Università di Camerino  
Dipartimento Ambiente, Reti, Territorio, Università di Chieti e Pescara  
WWF Abruzzo




Studio di fattibilità per la formazione del nuovo

# PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO

(L.R. n. 38/1996)

PROGETTO DEFINITIVO



Approvato con Delib. C.C. N°3 DEL 28.01.2016

Esame e deliberazioni Delib. C.C. N°31 DEL 2.11.2016

Il presente atto, composto di  
n. .... fogli e di n. 37 fac-  
ciate è conforme all'originale.



ALL. 14



# C.1

## Norme tecniche di attuazione

PREPRINT: DART Centro Cartografico, 20 luglio 2010  
a cura di P. Rovigatti



**Piano di Assetto Naturalistico**  
**Riserva Naturale Guidata "Calanchi di Atri"**  
**Norme Tecniche di Attuazione e regolamenti collegati**

**Indice**

**TITOLO PRIMO – Norme generali**

Premessa

Art. 1 – Oggetto del Piano di Assetto Naturalistico

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Obiettivi del Piano di Assetto Naturalistico

Art. 4 – Visione Guida della Riserva

Art. 5 – Elementi costitutivi del Piano di Assetto Naturalistico

Art. 6 – Funzioni del Piano di Assetto Naturalistico e rapporti con gli altri strumenti urbanistici

Art. 7 – Gestione della Riserva

Art. 8 – Funzionamento e compiti del Comitato di gestione

Art. 9 – Direttore

Art. 10 – Sanzioni

**TITOLO SECONDO – Struttura e funzionamento della Riserva**

Art. 11 – Assetto attuale del territorio della Riserva

Art. 12 – Confini della riserva

Art. 13 – Assetto proposto: infrastrutture e reti

Art. 14 – Assetto proposto: reti ecologiche e valori naturali

Art. 15 – Assetto proposto: visione d'insieme

Art. 16 – Assetto proposto: regimi di trasformazione

Art. 17 – Assetto proposto: azioni e progetti strategici



**TITOLO TERZO – Normativa di tutela**

Art. 18 – Norme generali di tutela

Art. 19 – Usi consentiti

Art. 20 – Fascia di rispetto

Art. 21 – Tagli boschivi, gestione e tutela delle superfici forestali e prevenzione degli incendi

Art. 22 – Sorveglianza

Art. 23 – Corsi d'acqua, bacini idrici e tutela dell'acqua bene comune

Art. 24 – Accessi e mobilità

Art. 25 – Reti (elettricità, telefonia mobile, cavidotti, reti tecnologiche)

**TITOLO QUARTO – Usi del territorio e regimi di trasformazione**

Art. 26 – Modalità di trasformazione

Art. 27 – Attività edilizia, usi degli edifici e modifiche d'uso

Art. 28 – Aree di particolare tutela paesaggistica ed ambientale

Art. 29 – Aree di conservazione attiva (interventi di messa in sicurezza, bioingegneria)

Art. 30 – Aree di riqualificazione paesaggistica interne alla Riserva

Art. 31 – Aree di riqualificazione paesaggistica interne alla Fascia di rispetto della Riserva

Art. 32 – Misure di compensazione e riduzione degli effetti ambientali

**TITOLO QUINTO – Disposizioni finali e transitorie**

Art. 33 – Norma transitoria

Art. 34 – Durata del PAN

Art. 35 – Specifici regolamenti operativi

**Allegato A**

*Regolamento per la fruizione turistica*

**Allegato B**

*Regolamento per le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva*

**Allegato C**

*Regolamento per la ricerca scientifica*

**Allegato D**

*Regolamento per l'uso del nome e del logo della Riserva e per la concessione del patrocinio*

**Allegato E**

*Regolamento per il recupero del patrimonio rurale edilizio*

# Titolo Primo – Norme generali



## Premessa

Le norme contenute nel presente Piano di Assetto Naturalistico (d'ora in avanti PAN) disciplinano gli usi, le attività e gli interventi all'interno della Riserva Naturale Guidata "Calanchi di Atri" (d'ora in avanti Riserva), ivi compresa la Fascia di rispetto.


L'art. 2, comma 1, della Legge regionale 20 aprile 1995, n. 58 recante "Istituzione della Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri" ha definito il territorio della Riserva così come riportato, con maggior definizione adeguata allo stato di fatto del territorio, sulla base della Carta Tecnica Regionale, nella Tavola b.2.1 – Assetto attuale della Riserva.

Il PAN, realizzato successivamente alla Legge regionale 20 aprile 1995, n. 58 ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 137 del 19 ottobre 1999, ha definito e regolamentato anche una fascia di rispetto, così come previsto dall'art. 4, comma 4, della citata Legge.

Il perimetro e la fascia di rispetto della Riserva non vengono modificati.

Fino all'approvazione del presente PAN, resta in vigore il PAN approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 137 del 19 ottobre 1999

Le tavole grafiche richiamate nella normativa saranno eventualmente adeguate tra la fase di adozione e quella di approvazione definitiva del PAN.




Dispositivi Amministrativi	
	Confini provinciali
	Confine del comune di Atri
	Sito di Interesse comunitario (SIC)
	Confine della Riserva Naturale del Calanchi
	Fascia di rispetto della riserva
	Perimetro area di studio

## Art. 1 – Oggetto del Piano di Assetto Naturalistico

1. Il territorio della Riserva e quello della sua fascia di rispetto non sono modificati in relazione a quanto indicato dal PAN approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 137 del 19 ottobre 1999, salvo alcuni lievi adeguamenti allo stato dei luoghi.
2. Il territorio della Riserva è costituito dall'area indicata nella Tavola b.2.2 – Confini della riserva.
3. Il territorio della Fascia di rispetto è costituita dall'area indicata nella Tavola b.2.2 – Confini della riserva.
4. Le previsioni e le prescrizioni del PAN e le conseguenti norme applicative sono prevalenti sugli strumenti urbanistici vigenti sui Regolamenti comunali e costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovra comunale.
5. Il PAN può essere assunto, sia pure a solo valore indicativo e di riferimento, anche per la progettazione di piani e regolamenti inerenti un'area più vasta, così come definito nella Tavola b.2.2 – Confini della riserva.
6. Il Comune di Atri, quale Ente gestore della Riserva, si riserva il diritto di estendere a tali aree i regolamenti operativi allegati alle presenti norme, tenuto conto dell'estensione di tali aree, della disponibilità dei portatori d'interesse a condividerle, anche attraverso processi partecipativi, e della condizione che l'esercizio di tali forme di controllo, gestione e promozione territoriale non comporti oneri ed impegni eccessivi per l'Amministrazione locale. In tal caso, valgono automaticamente tutti i regolamenti allegati alle presenti norme e le misure di salvaguardia e tutela a carattere generale definite nel Titolo secondo delle presenti norme.

## Art. 2 – Definizioni

1. Piano di Assetto Naturalistico  
Il PAN è lo strumento di pianificazione, previsto dall'art. 22 della Legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, recante "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa", per le riserve naturali regionali. Il PAN identifica le emergenze naturali da proteggere e valorizzare, individua e regola un utilizzo delle risorse naturali compatibile con le finalità della Riserva, prevede i diversi modi di accessibilità e fruibilità della Riserva, nonché le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi.
2. Area della Riserva  
Costituisce la porzione di territorio del Comune di Atri entro cui si applicano le disposizioni del PAN, in ragione del riconoscimento di tale area come area di particolare valore ambientale, paesaggistico ed ecologico nel territorio comunale e regionale.
3. Fascia di rispetto della Riserva  
Costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge regionale 20 aprile 1995, n. 58, la porzione di territorio a protezione della Riserva, dove vigono particolari norme, definite dal presente PAN.
4. Sito di Interesse Comunitario  
La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, definisce il Sito di Interesse Comunitario come un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale, di cui all'Allegato I o una specie di cui all'Allegato II della Direttiva, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della Direttiva, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
5. Rete ecologica  
La Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata nel 2010, definisce "rete ecologica" lo strumento che risponde alla necessità di creare dei collegamenti tra le aree naturali, relitte





e di nuova realizzazione, per ottenere un sistema spaziale unitario, progettato in modo tale che ogni intervento si inserisca in un disegno complessivo articolabile nello spazio e implementabile nel tempo.

6. Impronta ecologica

Secondo la definizione del *Living Planet Report 2010*, l'impronta ecologica misura la superficie di terra e di acqua, produttive dal punto di vista biologico, necessarie alla produzione delle risorse rinnovabili che le persone utilizzano e comprende lo spazio necessario per le infrastrutture e la vegetazione per assorbire il biossido di carbonio immesso (CO<sub>2</sub>).

7. Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente e nuove edificazioni.

In relazione ad ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente o di nuova edificazione il PAN definisce, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le seguenti categorie di intervento urbanistico-edilizio:

- a. Manutenzione ordinaria (MO): Interventi e opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- b. Manutenzione straordinaria (MS): Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
- c. Modifiche interne (MI): Modifiche interne indicate all'art. 26, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
- d. Risanamento conservativo (RC): Interventi edilizi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (art. 3, lettera c), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
- e. Restauro (R): Interventi di RC applicati ad edifici vincolati (ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).
- f. Ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie edificabile (Se-RE 1): Interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
- g. Demolizione e ricostruzione (DR): Interventi che comportano la demolizione totale dell'edificio esistente con ricostruzione totale o parziale, in loco e/o a distanza. Gli interventi si articolano in:
  - DR1 - interventi di demolizione e ricostruzione in loco con la stessa volumetria di quello preesistente (riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui al precedente comma 7) (art. 3, lettera d), secondo capoverso Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
  - DR2 - interventi di demolizione e ricostruzione in loco con volumetria e sagoma diversi da quelli preesistenti (riconducibili ad interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo comma 10) (art. 3, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
  - DR3 - interventi di demolizione in loco e ricostruzione a distanza (riconducibili ad interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo comma 10) (art. 3, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
- h. Ristrutturazione urbanistica (RU): Interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale (art. 3, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).



- i. Nuova costruzione (NC): Interventi che riguardano opere di nuova costruzione di singoli edifici.
- j. Variazione di destinazione d'uso degli edifici.
- k. Sistemazione degli spazi di pertinenza degli edifici (SP): I seguenti interventi:
  - SP1 - messa a dimora di alberi, arbusti e siepi
  - SP2 - pavimentazione
  - SP3 - volumi accessori: volumi tecnici, servizi tecnologici, magazzinaggio, posto auto coperto
  - SP4 - realizzazione o adeguamento delle recinzioni, dei cancelli, degli accessi, etc.

### **Art. 3 – Obiettivi del Piano di Assetto Naturalistico**

1. Costituiscono obiettivi principali e prioritari del PAN:
  - a. l'identificazione e la localizzazione delle caratteristiche geologiche, floristiche, faunistiche e paesaggistiche da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il ricorso ad interventi di riassetto e risanamento;
  - b. il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia delle risorse essenziali della Riserva;
  - c. la tutela e la valorizzazione dell'intero patrimonio di risorse geologiche, floristiche, faunistiche, culturali e paesaggistiche della Riserva, individuato nella logica di una migliore fruizione e di una gestione integrata al territorio locale e sovralocale;
  - d. l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità primarie della Riserva;
  - e. lo sviluppo sostenibile e responsabile delle attività socio-economiche, compatibilmente con le finalità primarie della Riserva;
  - f. il miglioramento dei modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva, con particolare attenzione alla sostenibilità ed alla riduzione e mitigazione degli impatti ambientali prodotti;
  - g. il rafforzamento ed il potenziamento delle possibili connessioni ecologiche e naturali con altri ambiti naturali, e/o con altri ambiti già sottoposti a tutela limitrofi;
  - h. il potenziamento dei sistemi di attrezzature, impianti e servizi a supporto delle attività compatibili con le finalità della Riserva, in relazione in particolare al turismo culturale e naturalistico, alle attività agricole a conduzione biologica ed alla produzione agroalimentare di qualità, sostenibile ed ancorata al territorio (produzioni a km 0);
  - i. la tutela delle forme di residenzialità esistenti e auspiccate, orientate al recupero edilizio responsabile del patrimonio rurale esistente, orientate a stili di vita ecologici e a bassa impronta ecologica;
  - j. lo sviluppo controllato di forme di ospitalità turistica all'interno della Riserva e nelle aree più prossime ad essa, quale integrazione alle attività agricole esistenti, a supporto della naturale vocazione del centro storico di Atri individuato quale sede prevalente di attività turistico residenziali (anche attraverso esperienze di albergo diffuso);
  - k. la mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico, geologico e sismico esistenti nell'area, in particolare a protezione del patrimonio rurale esistente, delle strade e delle strutture civili;
  - l. la definizione di maggiori condizioni di sicurezza generale nell'area della Riserva, in relazione ai fenomeni di degrado sociale, ambientale, edilizio e paesaggistico esistenti o preventivabili in tempi medio lunghi, anche in relazione ai processi di trasformazione fisica e ambientale identificati in sede di analisi territoriale.
2. Costituiscono ulteriori obiettivi operativi del PAN:
  - a. la definizione, anche attraverso interventi fisici e gestionali, di una maggiore connessione tra la riserva, il centro storico ed il fiume Piomba, sia in senso funzionale che organizzativo e gestionale;
  - b. una migliore integrazione e connessione, con la pianificazione di settore (Piano di gestione del SIC) e generale (Piano Regolatore Comunale), anche in relazione alla formazione in corso d'opera di nuovi strumenti di pianificazione strategica, sia a livello comunale che di area vasta;
  - c. la ricerca di possibili ed eventuali connessioni tra i diversi enti di protezione ambientale già istituiti, come la Rete delle riserve e più in generale la Rete delle aree naturali

protette, al fine di rafforzare, nell'ottica della Strategia Nazionale per la Biodiversità, i sistemi ambientali ed ecologici esistenti, lungo i bacini dei fiumi circostanti e tra la costa e l'interno;


- d. la regolamentazione della mobilità e delle attività residenziali e turistiche all'interno della Riserva, anche al fine di favorire l'ordinato sviluppo dell'offerta turistica complessiva.


#### **Art. 4 – Visione Guida della Riserva**

1. La Riserva rappresenta una delle aree di maggior valore ambientale, paesistico ed ecologico dell'intero territorio regionale abruzzese ed è parte integrante dell'identità, della specificità e riconoscibilità del paesaggio abruzzese e italiano. Tale porzione di territorio si costituisce come riserva di naturalità e parte fondamentale della rete ecologica regionale e nazionale, ancora in corso di definizione. In tal senso, la Riserva, attraverso il suo Piano di Assetto Naturalistico, concorre a porre le basi per la definizione progettuale e la realizzazione della rete ecologica provinciale, in attesa che essa venga definita in sede di revisione del Piano Territoriale Provinciale.
2. La Riserva vuole essere luogo di sperimentazione pratica di nuovi stili di vita e di nuove forme di residenzialità, orientate al recupero edilizio responsabile del patrimonio rurale esistente ed alla sperimentazione di stili di vita ecologici ed a limitata impronta ecologica.
3. La Riserva vuole essere luogo di applicazione di regole, misure ed incentivi affinché la presenza dell'uomo e delle sue attività, in particolare quelle agrosilvopastorali e turistiche responsabili, possano trovare buona convivenza con la natura e la biodiversità.
4. La Riserva vuole essere un'area produttiva, caratterizzata dalla produzione agricola di qualità, biologica, orientata alle strutture di consumo a km zero. L'Ente gestore della Riserva è orientato a sostenere ogni iniziativa che possa concorrere a trasformare in occasione di sviluppo socioeconomico per le aziende ed i produttori locali questa condizione specifica del territorio.
5. La Riserva vuole contribuire alla rimozione di eventuali detrattori ambientali e vuole essere campo di applicazione di interventi, anche a natura sperimentale, per la cura e la messa in sicurezza del territorio secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica, della bioarchitettura e della agricoltura biologica.
6. La Riserva vuole essere luogo di frequentazione, visita e ricerca per turisti, studiosi, studenti e comuni cittadini, in forme sostenibili ed a basso impatto ambientale. Vuole essere luogo di apprendimento e formazione, aperto alla visita e alla frequentazione attiva di scuole di ogni ordine e grado ed università. Attraverso la sua visita, attuata nel rispetto delle regole e dei regolamenti specifici definiti nel presente Piano, gli studenti e in generale tutti i fruitori della Riserva apprendono nozioni e pratiche di comportamento ecologico da attuare e diffondere anche nei loro abituali contesti di vita.
7. La Riserva vuole promuovere la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico e paesaggistico.
8. La Riserva vuole essere luogo di partecipazione e condivisione delle scelte di pianificazione e programmazione attraverso strumenti ed occasioni di partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini, singoli e/o organizzati, nonché dei portatori di interessi.

#### **Art. 5 – Elementi costitutivi del Piano di Assetto Naturalistico**

1. Il PAN è costituito dai seguenti documenti:
  - A.1. Relazione generale (quaderno A4)
  - A.2. Studi di settore (quaderni A4):
    - a.2.1 Assetto idrogeologico e difesa del suolo
    - a.2.2 Mobilità e trasporti
    - a.2.3 Strutture di permanenza
    - a.2.4 Flora
    - a.2.5 Fauna
    - a.2.6 Reti ecologiche
    - a.2.7 Risorse e pratiche agronomiche
    - a.2.8 Turismo culturale e naturalistico





- a.2.9 Patrimonio edilizio rurale
  - a.2.10 Architetture di servizio alle aree protette
  - a.2.11 Aspetti normativi e regolamentazioni
  - a.2.12 Partecipazione e comunicazione
  - A.3 Quadro conoscitivo cartografico di base (quaderno A4)
  - B.1 Tavole di base del quadro conoscitivo (formato A0)
    - b.1.1. Relazioni e appartenenze territoriali, scala 1:50.000
    - b.1.2 Inquadramento alla scala comunale, scala 1:20.000
    - b.1.3 Ortofoto, 2007, scala 1:10.000
    - b.1.4 Uso del suolo, scala 1:10.000
    - b.1.5 Reti di urbanizzazione primaria, scala 1:10.000
    - b.1.6 Vincoli sovraordinati (PRG), scala 1:10.000
    - b.1.7 Carte delle proprietà pubbliche, scala 1:10.000
    - b.1.8 Carta del patrimonio culturale, con schede allegate, ALL. 1, scala 1:10.000
    - b.1.9 Carta della natura e dei valori naturalistici, con schede allegate, ALL. 2, scala 1:10.000
    - b.1.10 Carta del patrimonio edilizio rurale, con schede allegate, ALL. 3, scala 1:10.000
    - b.1.11 Pan vigente, scala 1:10.000
    - b.1.12 Estratto del PRG vigente, scala 1:10.000
    - b.1.13 Strutture ricettive, scala 1:10.000
    - b.1.14 Visioni panoramiche, s.c.
  - B.2 Tavole di Piano (formato A0)
    - b.2.1. Assetto attuale (\*)
    - b.2.2. Confini della Riserva (\*)
    - b.2.3. Assetto proposto: Mobilità e reti (\*)
    - b.2.4. Assetto proposto: Reti ecologiche e valori naturali (\*)
    - b.2.5. Assetto proposto: Visione d'insieme (\*)
    - b.2.6. Assetto proposto: Regimi di intervento e usi del suolo (\*)
    - b.2.7. Assetto proposto: Azioni e progetti strategici
  - C.1 Norme tecniche di attuazione e regolamenti collegati (quaderno A4) (\*)
    - 1 Regolamento per la fruizione turistica
    - 2 Regolamento per le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
    - 3 Regolamento per la ricerca scientifica
    - 4 Regolamento per l'uso del nome e logo della Riserva e per la concessione del patrocinio
    - 5 Regolamento per il recupero del patrimonio rurale edilizio
  - D. Schede progetto (quaderno A4)
  - E. Elaborati del sistema di valutazione e monitoraggio ambientale
    - e.1 Carta del patrimonio ambientale e culturale
    - e.2 Carta delle criticità e dei rischi
    - e.3 Carta dei Vincoli
2. Le tavole e i documenti aventi valore normativo sono quelle contrassegnate dal simbolo asterisco nell'elenco.

**Art. 6 – Funzioni del Piano di Assetto Naturalistico e rapporti con gli altri strumenti urbanistici**


1. Il PAN rappresenta lo strumento di riferimento per gli usi e le attività che possono comportare una trasformazione, anche temporanea, del territorio della Riserva.



2. Il PAN equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti, così come previsto dall'art. 22, comma 4, della Legge Regionale 21 giugno 1996, n. 38.
3. Le previsioni e le prescrizioni del PAN e le conseguenti norme attuative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale, così come previsto dall'art. 22, comma 5, della Legge Regionale 21 giugno 1996, n. 38.

#### **Art. 7 – Gestione della Riserva**

1. L'Ente Gestore della Riserva è il Comune di Atri.
2. Il Comune di Atri esercita la gestione amministrativa e programmatica della Riserva attraverso la consultazione obbligatoria di un apposito Comitato.
3. Il Comitato di cui al comma precedente è costituito da:
  - a. il Sindaco del Comune di Atri o un suo delegato;
  - b. un rappresentante della maggioranza presente in Consiglio comunale;
  - c. un rappresentante della minoranza presente in Consiglio comunale;
  - d. un rappresentante delle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 ed operanti nel territorio regionale;
  - e. un rappresentante dell'organismo con il quale l'Ente Gestore ha eventualmente in essere una convenzione di cui al successivo comma 5;
  - f. un funzionario del Settore Aree protette della Regione Abruzzo;
  - g. un funzionario del Settore Aree protette (o Urbanistica) della Provincia di Teramo.
4. Il Sindaco del Comune di Atri o il suo delegato assume la presidenza del Comitato.
5. Per gli interventi nella Riserva ed il suo funzionamento il Comune di Atri può convenzionarsi con Associazioni di protezione ambientale operanti nel territorio regionale, con il Corpo Forestale dello Stato, con Università ed Istituti di ricerca presenti sul territorio regionale, con società, consulenti o cooperative particolarmente qualificate in materia gestione di aree naturali protette. Sono fatte salve le convenzioni in essere al momento dell'approvazione del presente PAN.



#### **Art. 8 – Funzionamento e compiti del Comitato di gestione**

1. Il Comitato di gestione avanza proposte ed esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:
  - a. interventi pubblici da realizzarsi all'interno della Riserva;
  - b. piano annuale di spesa ordinaria della Riserva;
  - c. programma per l'impiego dei fondi straordinari;
  - d. approvazione e revisioni del Piano di Assetto Naturalistico;
  - e. approvazione e revisioni di regolamenti attuativi;
  - f. nomina del Direttore della Riserva;
  - g. ogni altro aspetto amministrativo e propositivo.
2. Il Comitato, in quanto organo consultivo e propositivo, viene informato sugli interventi dei privati in essere e su quelli proposti ovvero sulle procedure sanzionatorie.
3. Il Comitato resta in carica 5 anni e comunque la sua durata non può superare la durata della consiliatura comunale. In caso di sostituzione, i sostituti durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.
4. Al fine del corretto funzionamento del Comitato, il Comune di Atri mette a disposizione gli Uffici della Riserva, nonché i mezzi ed ogni altra attrezzatura necessaria.

#### **Art. 9 – Direttore**

1. L'Ente Gestore, acquisito il parere del Comitato di Gestione, provvede alla nomina di un Direttore della Riserva, individuato previa concertazione con l'organismo con il quale l'Ente Gestore ha eventualmente in essere una convenzione di cui all'art. 7, comma 5.
2. Il Direttore viene scelto tra esperti con curriculum professionale comprovante consolidata esperienza nella materia della gestione di aree naturali protette, educazione ambientale e pianificazione del territorio.
3. Il Direttore organizza le attività e gli interventi inerenti la gestione, ordinaria e straordinaria, della Riserva, nel rispetto di quanto previsto dal PAN.

4. Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Comitato di Gestione, se non altrimenti disposto dall'Ente Gestore.

#### Art. 10 – Sanzioni

1. Ferme restando tutte le disposizioni relative al danno ambientale e le disposizioni previste dalle altre normative nazionali e regionali di tutela ambientale, nonché le sanzioni previste al riguardo dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle norme contenute nel presente PAN comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, da valutare tenendo conto di:
  - entità del danno cagionato;
  - valore del bene danneggiato;
  - modalità di effettuazione dell'azione che ha causato il danno.
2. Le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria saranno disciplinate da apposito regolamento da approvarsi con delibera di Consiglio Comunale.
3. Competente ad irrogare la sanzione pecuniaria è l'Ente Gestore della Riserva, attraverso personale e/o operatori di organismi convenzionati appositamente autorizzati.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione sono destinate al Comune di Atri e sono finalizzate alla realizzazione di interventi di tutela del patrimonio naturalistico e di miglioramento ambientale della Riserva .






## Titolo Secondo – Struttura e funzionamento della Riserva



### Art. 11 – Assetto attuale del territorio della Riserva

1. La tavola b.2.1 – Assetto della Riserva riporta, sulla base della Carta Tecnica Regionale, di seguito CTR, aggiornata all'anno 2003, i seguenti contenuti:

- a. i Dispositivi amministrativi attualmente attivi nel territorio di interesse del PAN, relativamente: confini amministrativi comunali; perimetro del Parco Agricolo dei Calanchi di Atri, di cui al Piano Territoriale Provinciale, art. 13, Piani d'Area a matrice ambientale e paesaggistica; perimetro dell'Area SIC – IT7120083 Calanchi di Atri; confine della Riserva dei Calanchi di Atri e perimetro dell'area di rispetto, definiti dal PAN approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 137 del 19 ottobre 1999. La delimitazione di tali perimetri ha valore indicativo, essendo stata identificata sulla CTR per trasposizione grafica da elaborati redatti a scale diverse, su basi IGM;
- b. elementi del sistema idrografico e naturale (corsi d'acqua, bacini idrici naturali e artificiali, aree ad elevata permeabilità, aree caratterizzate da presenza di calanchi). Tale identificazione ha valore indicativo e proviene dall'interpretazione dei contenuti analitici della CTR, suffragata da indagini sul campo e confronti cartografici;
- c. infrastrutture di livello superiore (mobilità di accesso e di collegamento alla Riserva), come la Strada Provinciale n. 553, la Strada Provinciale n. 28 e la Strada Provinciale n. 78 Fondo Valle Piomba; nodi infrastrutturali principali tra la rete provinciale e la rete locale; altre infrastrutture di livello intermedio (strade provinciali e comunali);
- d. attrezzature della Riserva (attuale Centro Visite e Centro di Educazione Ambientale);
- e. morfologie del costruito e del patrimonio edilizio esistente, distinti in: edifici civili; edifici in costruzione; edifici agro forestali, stalle, rimesse agricole. Tale identificazione ha valore indicativo e proviene dall'interpretazione dei contenuti analitici della CTR;
- f. condizioni d'uso attuale del patrimonio edilizio esistente all'interno Riserva, distinte in: edifici rurali abbandonati o ruderi; edifici rurali ad uso agricolo e/o silvopastorale; edifici rurali abitati; edifici ad uso turistico e/o turistico ricettivo; edifici ad altro uso. Tale informazione ha valore normativo e proviene dall'opera di censimento e di schedatura del patrimonio di cui all'Allegato 3 - Patrimonio edilizio della Riserva, alla tavola b.1.10 – Carta del Patrimonio edilizio rurale.

2. La tavola b.2.1 – Assetto della Riserva ricostruisce la consistenza patrimoniale della Riserva all'interno del suo funzionamento ecologico e infrastrutturale. Tale tavola costituisce dunque la premessa conoscitiva per la definizione delle successive tavole di Piano, aventi valore prescrittivo e indicativo, come successivamente specificato.







**Art. 12 Confini della riserva**

1. La tavola b.2.2 – Confini della Riserva definisce l'Area della Riserva e la Fascia di Rispetto della Riserva, cui corrispondono specifici regimi normativi, di cui alle presenti norme.
2. Il perimetro dell'Area della Riserva conferma il perimetro del PAN approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 137 del 19 ottobre 1999, adeguato alle condizioni di natura


(aderenza del perimetro ad elementi certi del territorio, quali strade, recinzioni e corsi d'acqua), ed acquista pertanto valore prescrittivo.




3. Il perimetro della Fascia di Rispetto della Riserva conferma il perimetro del PAN approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 137 del 19 ottobre 1999, adeguato alle condizioni di natura (aderenza del perimetro ad elementi certi del territorio, quali strade, recinzioni e corsi d'acqua), ed acquista pertanto valore prescrittivo.
4. A tali informazioni si aggiunge l'identificazione delle tipologie forestali prevalenti, svolta a titolo indicativo sulla base delle informazioni sugli usi del suolo contenute nella CTR, integrata attraverso indagini sul campo e fotointerpretazioni. L'identificazione di tali tipologie forestali è propedeutica alla definizione, ancora a titolo indicativo, della rete ecologica potenziale e di progetto, di cui alla tavola b.1.4 – Assetto proposto: rete ecologica e valori naturali.



### Art. 13 Assetto proposto: Infrastrutture e reti

1. La tavola b.2.3 – Infrastrutture e reti ha per scopo di verificare la coerenza del sistema infrastrutturale esistente e programmato (PRG) anche al fine di definire il funzionamento della mobilità interna e di accesso alla Riserva, favorendo l'adeguamento delle reti esistenti a migliori condizioni di sicurezza e sostenibilità. La tavola identifica:
  - c.1 le infrastrutture di livello superiore (mobilità di accesso e di collegamento alla riserva), come la Strada Provinciale n. 553, la Strada Provinciale n. 28 e la Strada Provinciale n. 78 Fondo Valle Piomba; i nodi infrastrutturali principali tra la rete provinciale e la rete locale; le altre infrastrutture di livello intermedio (strade provinciali e comunali), già identificati nelle tavole precedenti;
  - c.2 le infrastrutture di livello locale carrabili (mobilità di collegamento interno alla Riserva ad uso prevalentemente motorizzato), distinguendo tra le strade a traffico limitato (ad uso dei residenti della Riserva e degli ospiti delle strutture turistico ricettive della Riserva); le strade a traffico normale, con limitazione di velocità, le altre strade locali;
  - c. 3 le attrezzature a supporto del sistema della mobilità e di scambio intermodale, come le aree di scambio intermodale a bordo dell'area di rispetto della Riserva; le aree di sosta esistenti; le aree di sosta integrata di progetto;
  - c.4 le infrastrutture della mobilità sostenibile (mobilità di collegamento interno alla Riserva ad uso prevalentemente non motorizzato), come la cicloppovia; il percorso Storia Natura di collegamento tra la Riserva ed il centro storico; il sentiero periurbano parallelo al fosso del Gallo; il sentiero escursionistico attrezzato esistente di via Brecciarà; la rete dei sentieri tra la Riserva il fiume Piomba: il sentiero escursionistico del Sito di Interesse Comunitario;
  - c.5 le attrezzature della Riserva, come il Centro Visite di Colle della Giustizia, il Centro di documentazione WWF di Palazzo Acquaviva, il possibile nuovo centro visita di Colle Broccolo;
  - c.6 le reti di urbanizzazione esistenti (rete elettrica, fognaria, acquedotto, depuratore, metanodotto).
2. Le informazioni riportate sulla tavola hanno valore orientativo e indirizzano le azioni per la messa in sicurezza delle reti esistenti, lo sviluppo di sistemi locali di mobilità sostenibile e la migliore dotazione di attrezzature complementari, oggetto della tavola b.2.7 – Azioni e progetti strategici.







**Art. 14 – Assetto proposto: reti ecologiche e valori naturali**


1. La tavola b.2.4 – Reti ecologiche e valori naturali identifica, a partire dalle informazioni raccolte negli studi di settore e già in parte riportate nelle tavole di cui agli articoli precedenti, una possibile rete di relazioni ecologiche tra la Riserva ed i principali ambienti naturali del territorio di appartenenza.
2. La tavola identifica, sulla base l'identificazione delle tipologie forestali prevalenti, svolta a titolo indicativo sulla base delle informazioni sugli usi del suolo contenute nella CTR, integrata attraverso indagini sul campo e fotointerpretazioni, della rete idrografica esistente, naturale e artificiale, dei bacini d'acqua esistenti (*stepping stone*) e degli altri elementi di potenziale connessioni ecologica:
  - e.1 gli elementi della rete ecologica di primo livello, identificati in prima analisi nei corsi d'acqua naturali del Torrente Piomba (1), del Fosso del Gallo (2), del Fosso Cerrano (3), del Fosso Reilla (4), del Fosso San Patrizio (5), del Fosso Portella (6);
  - e.2 gli elementi della rete ecologica di secondo livello, costituita dai corsi d'acqua minori presenti all'interno della Riserva, come il Fosso Piaia, il Fosso Brecciara, il Fosso del Casale e gli altri affluenti minori del Torrente Piomba, a sud, e dagli analoghi affluenti minori dei Fossi San Gallo e Portella, a nord;
  - e.3 gli elementi della possibile rete ecologica di progetto, definiti a titolo indicativo nella tavola.
3. Le informazioni riportate sulla tavola hanno valore orientativo e costituiscono il primo riferimento per comportamenti e scelte collettive ed individuali tese a migliorare la performance ambientale del territorio della Riserva e del suo intorno, oltre che la base di partenza di partenza di uno specifico progetto strategico, definito nel dettaglio nel quaderno d.1 – Progetti della Riserva.






**Art. 15 – Assetto proposto: visione d'assieme**

1. La tavola b.2.5 – Assetto proposto: visione d'assieme costituisce lo strumento di verifica e di coerenza delle indicazioni di carattere strutturale definite negli elaborati di cui agli articoli precedenti. Ha lo scopo orientare in senso generale comportamenti e scelte collettive ed individuali all'interno della Riserva e nella Fascia di Rispetto, tesi a migliorare la performance ambientale del territorio della Riserva e del suo intorno, le azioni per la messa in sicurezza delle reti esistenti, lo sviluppo di sistemi locali di mobilità sostenibile e la migliore dotazione di attrezzature complementari. Tale elaborato costituisce inoltre il quadro strutturale di coerenza iniziale per la definizione degli specifici progetti strategici del Piano, definiti nel dettaglio nel quaderno d.1 – Progetti della Riserva.




## Art. 16 Assetto proposto: regimi di trasformazione

1. La tavola b.2.6 – Assetto proposto: regimi di trasformazione definisce in termini generali le condizioni della trasformazione dei suoli, degli edifici, delle infrastrutture, degli spazi aperti all'interno della Riserva e, in forma di orientamento, anche all'interno della Fascia di Rispetto della Riserva. La tavola identifica:
  - D. Aree della Riserva, distinguendo tra un'Area della Riserva dei Calanchi di Atri, soggetta a Regime di trasformazione speciale (NTA del PAN), e una Fascia di rispetto della Riserva dei Calanchi di Atri, soggetta a regime di trasformazione ordinario (PRG vigente).
2. La tavola di cui al comma precedente identifica, inoltre, specifici Ambiti di conservazione e trasformazione, distinguendo tra:
  - e.1 Aree di tutela attiva e di protezione generale delle emergenze ambientali e paesaggistiche dei Calanchi di Atri;
  - e.2 Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
  - e.3 Aree urbanizzate all'interno della Fascia di rispetto della Riserva;
  - e.4 Aree vocate alla realizzazione di servizi e attrezzature della Riserva;
  - e.5 Aree percorse da incendi, soggette a norme speciali.



## **Art. 17 Assetto proposto: azioni e progetti strategici**


1. La tavola b.2.7 – Assetto proposto: azioni e progetti strategici definisce in termini puntuali alcune di queste meglio definite nel quaderno d.1 – Progetti della Riserva. Nello specifico, la tavola identifica:
  - D.1 Le occasioni di intervento sul Patrimonio culturale:
    - d.1.1 Siti di particolare valore storico e culturale, di possibile acquisizione pubblica;
    - d.1.2 Siti di valore storico e culturale
    - d.1.3 Singoli manufatti edilizi e o naturali di valore storico e culturale;
  - D.2 Le occasioni di intervento sul Patrimonio edilizio:
    - d.2.1 Casali e manufatti edilizi di particolare valore e interesse storico culturale, abbandonati o in stato di rudere, da sottoporre a recupero ad uso abitativo, nel mantenimento dei caratteri tipologici e costruttivi originari;
    - d.2.2 Casali e manufatti edilizi, abbandonati o in stato di rudere, da sottoporre a recupero ad uso abitativo o turistico ricettivo;
    - d.2.3 Casali e manufatti edilizi, abbandonati o in stato di rudere, da sottoporre a recupero ad uso ecologico;
    - d.2.4 Complessi edilizi ad uso prevalentemente agricolo e residenziale in aree di particolare valore paesaggistico, da sottoporre a progetto di riqualificazione e di sviluppo produttivo sostenibile;
    - d.2.5 Complessi edilizi ad uso prevalentemente agricolo, residenziale e di allevamento, in aree di particolare valore paesaggistico, da sottoporre a progetto di riqualificazione per la mitigazione degli impatti;
    - d.2.6 Complessi edilizi ad uso prevalentemente agricolo, residenziale e di allevamento, attualmente in disuso, da riconvertire in senso ecologico, anche attraverso lo sviluppo di attività di tipo turistico e agriturismo e di servizio alla Riserva;
  - D.3 Le occasioni di intervento di tutela sul Patrimonio naturale:
    - d.3.1 Aree di particolare pregio ambientale, da sottoporre a particolari misure di protezione e controllo;
    - d.3.2 Aree di pregio ambientale;
    - d.3.3 Singoli elementi di valore storico culturale (case in terra cruda) al fine di realizzare un recupero/ricostruzione testimoniale con tecniche e materiali propri del manufatto originario, ancorché fortemente danneggiati.
  - D.4 Le occasioni di intervento sul Patrimonio infrastrutturale:
    - d.4.1 Strade soggette a traffico veicolare, da sottoporre a interventi di messa in sicurezza, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
    - d.4.2 Strade soggette a traffico pedonale e ciclabile, da sottoporre a interventi di messa in sicurezza e arredo, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
    - d.4.3 Strade e percorsi legate ai circuiti di ippovia e onovia, da sottoporre a interventi di messa in sicurezza e arredo, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
    - d.4.4 Aree e punti di sosta veicolare da attrezzare;
    - d.4.5 Aree e punti di sosta pedonale da attrezzare;
    - d.4.6 Aree e punti di sosta a supporto dei circuiti di ippovia e onovia.
2. Le azioni ed i progetti di cui al presente articolo sono attivate dal Comitato di Gestione, secondo le indicazioni di cui al quaderno d.1 – Progetti della Riserva e secondo quanto sopra indicato.



## Titolo Terzo – Normativa di tutela

### Art. 18 – Norme generali di tutela


1. All'interno del territorio della Riserva sono compatibili solo gli interventi che non pregiudicano la conservazione degli equilibri ecologici dell'ambiente naturale.
2. All'interno del territorio della Riserva sono vietate, se non altrimenti consentite dalla norme del PAN, le seguenti attività:
  - a. l'alterazione delle caratteristiche naturali, così come definito nella Legge Regionale n. 58 del 20 aprile 1995, istitutiva della Riserva;
  - b. l'apertura di nuove strade, ad esclusione di percorsi pedonali e ciclabili a specifico uso turistico naturalistico, previa valutazione sugli impatti prodotti;
  - c. l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo, lo stoccaggio di inerti. Più in generale sono vietati l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento di formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
  - d. la realizzazione di opere di captazione e/o modificazione del regime delle acque superficiali e sotterranee. Sono comunque consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di ingegneria naturalistica;
  - e. la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per la fauna, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri naturali o di prelievi per scopi scientifici debitamente autorizzati dall'ISPRA e dall'Ente Gestore della Riserva. Sono altresì vietate attività di guerra simulata o caccia virtuale;
  - f. la realizzazione di aree di addestramento cani da caccia, di piattaforme di tiro a volo ed attività similari;
  - g. il contatto diretto con specie animali selvatiche e l'alimentazione delle stesse ad esclusione degli interventi promossi dall'Ente gestore della Riserva;
  - h. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo atto alla cattura o uccisione di specie animali, fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali e nazionali per il trasporto di armi da sparo, anche per uso venatorio, scariche ed in custodia, a bordo dei veicoli;
  - i. la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché di strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente Gestore della Riserva;
  - j. il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, licheni, muschi ed alghe d'acqua dolce. È altresì vietata l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
  - k. lo scarico e l'abbandono di rifiuti liquidi e/o solidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico, ivi compresa l'esposizione all'aperto di depositi di rifiuti, relitti e rottami;
  - l. l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
  - m. l'esercizio di sport che richiedano l'utilizzo di mezzi meccanici quali moto, fuoristrada, *quod*, ecc.;
  - n. la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
  - o. il sorvolo e l'atterraggio di veicoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia;




- p. l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici. L'utilizzo di macchinari che possono provocare scintille è vietato nelle vicinanze di superfici ricoperte da vegetazione. È altresì vietato bruciare stoppie dal 1° maggio al 30 settembre;
  - q. il campeggio ed il pernottamento al di fuori di aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate. È consentito il campeggio temporaneo che deve essere espressamente autorizzato dall'Ente Gestore in base alle normative vigenti;
  - r. l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;
  - s. le emissioni sonore e luminose non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
  - t. la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dal PAN;
  - u. l'impianto di baracche e tettoie temporanee;
  - v. la realizzazione di impianti eolici per la produzione energetica;
  - w. la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra;
  - x. le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
  - y. le attività di pascolo su suoli con acclività maggiore del 60%. Per le altre fasce di acclività valgono le limitazioni della Tabella "B.3.1 dell'Allegato a.2.1 – Assetto idrogeologico e difesa del suolo".
3. All'interno del territorio della Riserva sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali da esercitarsi secondo le consuetudini locali.
4. Essendo ricompreso il perimetro della Riserva in quello del SIC "Calanchi di Atri" e coincidendo quest'ultimo con la fascia di protezione, qualsiasi piano o progetto che può avere incidenze significative sul SIC, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere assoggettato ad apposita valutazione di incidenza ambientale, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del SIC medesimo.

#### Art. 19 – Usi consentiti

1. Nella Riserva sono compatibili i seguenti interventi:
- a. attività di coltivazione dei suoli agricoli;
  - b. ricerche e studi di dettaglio inerenti l'habitat della Riserva;
  - c. manutenzione e ristrutturazione dei manufatti e dei fabbricati esistenti purché realizzati in conformità delle norme esistenti e nei limiti del regolamento specifico (Allegato E "Regolamento per il recupero del patrimonio rurale edilizio"); per gli edifici di particolare valore e interesse storico culturale, individuati nella tavola b.2.7, sono consentiti esclusivamente gli interventi di risanamento conservativo;
  - d. progetti specifici descritti nelle schede PAN;
  - e. manutenzione dei percorsi pedonali e carrabili nei limiti delle apposite schede tecniche;
  - f. realizzazione di nuovi sentieri pedonali o ciclabili;
  - g. reimpianto o nuovi impianti di alberi ed essenze arboree, comunque all'interno dell'elenco delle specie autoctone del territorio della Riserva, e purché approvati dalla Direzione della Riserva;
  - h. realizzazione di nuovi manufatti, escluse le residenze (rimesse, fienili, pertinenze agricole), qualora non siano altrimenti recuperabili quelli esistenti, necessari alla conduzione del fondo agricolo da parte dell'imprenditore agricolo professionale nei limiti max di 200 mq per ogni unità aziendale; la loro collocazione, distanze e quant'altro va valutato dall'organo competente in relazione all'inserimento nel contesto ed all'impatto prodotto: la realizzazione di tali manufatti è comunque vincolata alle attività agricole e non può essere oggetto di successivo cambio di destinazione d'uso;
  - i. realizzazione di opere pubbliche per eliminazione di imminenti pericoli e per la comprovata messa in sicurezza delle aree e dei percorsi della Riserva;
  - j. attività produttive o allevamenti già esistenti complementari alle attività agricole;
  - k. nuove attività produttive se realizzate mediante trasformazione di manufatti ed immobili esistenti e senza ampliamenti volumetrici purché di tipo non inquinante, e legate a specifiche esigenze produttive e di servizio del settore agro-silvo-pastorale,





- come piccoli laboratori connessi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agro alimentari della Riserva;
- I. realizzazione di mini-impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili (microeolico, pannelli solari ed impianti fotovoltaici sui tetti) destinati al fabbisogno energetico dell'unità immobiliare e/o dell'azienda, secondo quanto previsto dal Regolamento E;
  - m. impianti a biomasse per esclusivo consumo domestico;
  - n. tutte le altre attività non espressamente vietate dal presente PAN.
2. Gli usi consentiti di cui al comma precedente sono autorizzati, ad eccezione di quelli di cui al punto a), dall'Ente Gestore su specifica richiesta degli interessati.
  3. L'Ente Gestore potrà impartire prescrizioni nelle autorizzazioni di cui al comma precedente.

#### **Art. 20 – Fascia di rispetto**

1. Nella Fascia di rispetto vigono le norme generali di tutela di cui all'art. 18, ad eccezione del divieto previsto al comma 2, punto f). Nella Fascia di rispetto vigono altresì le disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25.
2. Nella Fascia di rispetto sono compatibili i seguenti interventi:
  - gli usi consentiti nella Riserva;
  - gli interventi urbanistici ed edilizi previsti o consentiti dalle NTA del vigente PRG.
3. Gli usi consentiti di cui al comma precedente sono autorizzati dall'Ente Gestore su specifica richiesta degli interessati con apposti atti amministrativi secondo le normative vigenti.
4. L'Ente Gestore potrà impartire prescrizioni nelle autorizzazioni di cui al comma precedente.

#### **Art. 21 – Tagli boschivi, gestione e tutela delle superfici forestali e prevenzione degli incendi**

1. L'esercizio dei tagli boschivi all'interno del territorio della Riserva e della Fascia di rispetto è consentito sulla base degli indirizzi contenuti nel presente PAN, previa autorizzazione dell'Ente Gestore e del competente Comando del Corpo Forestale dello Stato.
2. Per l'esercizio dei tagli boschivi, oltre alle disposizioni previste nel presente PAN, si applicano le prescrizioni statali e regionali vigenti in materia.
3. Sono vietati i tagli di alberature ed arbusti nelle fasce delle reti ecologiche individuate dal PAN, esclusi gli interventi realizzati con criteri naturalistici volti a perseguire le finalità delle reti ecologiche.
4. È vietata la trasformazione di terreni boschivi, sia pure in fase di imboschimento naturale, in agrari.
5. L'Ente Gestore promuove la tutela della vegetazione dagli incendi con azioni di prevenzione in coordinamento con gli Enti competenti. A tal fine si possono organizzare anche campi di avvistamento per volontari da svolgere durante i periodi di massima pericolosità.

#### **Art. 22 – Sorveglianza**

1. All'interno della Riserva l'attività di sorveglianza è svolta dal personale degli organi istituzionalmente preposti.
2. L'Ente Gestore può autorizzare personale ed operatori di organismi convenzionati, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. L'Ente Gestore provvede a coordinarsi con il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale di Teramo, la Polizia municipale del Comune di Atri, le Guardie volontarie e gli altri Organi istituzionalmente preposti alla sorveglianza.

#### **Art. 23 – Corsi d'acqua, bacini idrici e tutela dell'acqua bene comune**

1. La Riserva tutela le acque superficiali e sotterranee ed opera per tutelare lo stato dei corpi idrici ed il regime delle acque secondo le determinazioni e le prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche ed idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 metri dalla sponda o dal piede dell'argine dei



corsi d'acqua e nella fascia di rispetto di 50 metri dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente.

3. L'Ente Gestore promuove la realizzazione di nuove zone umide e punti di approvvigionamento idrico artificiali (fontanili, stagni di rugiada, ecc.), sia a carattere didattico che scientifico, al fine della conservazione degli anfibi e degli altri vertebrati ed invertebrati legati agli ambienti umidi ed ai corpi idrici.
4. La Riserva promuove il risparmio idrico anche attraverso l'individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi d'acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria. Promuove, altresì, l'utilizzo di tecniche di depurazione naturale e l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.

#### **Art. 24 – Accessi e mobilità**

1. Nella Riserva sono privilegiate le forme di mobilità sostenibile e vengono disciplinate le modalità d'uso delle strade e dei percorsi interni.
2. La struttura fisica della rete di mobilità interna alla Riserva e delle sue attrezzature di supporto (parcheggi territoriali e locali, opere e attrezzature di servizio) è definita nella "Tavola b.2.3 – Assetto proposto: reti della mobilità e infrastrutture".
3. Al fine di ridurre l'impatto e l'incidenza su habitat, flora e fauna della Riserva, qualsiasi intervento di miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della rete di mobilità interna alla Riserva è attuata nel rispetto della rete ecologica definita nella "Tavola b.2.4 – Assetto proposto: reti ecologiche e valori naturali".

#### **Art. 25 – Reti (elettrorodotti – telefonia mobile – cavidotti – reti tecnologiche)**

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in ordine a localizzazione e distanze, all'interno della Riserva si promuove, anche attraverso specifici progetti ed azioni, l'eliminazione o, quanto meno, la mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale prodotto dalla presenza di elettrorodotti, impianti di telefonia mobile e fissa, cavidotti e reti tecnologiche esistenti o in programma all'interno della Riserva.
2. L'eventuale installazione di nuove antenne deve avvenire privilegiando l'accorpamento delle stesse.



## Titolo Quarto – Usi del territorio e regimi di trasformazione


### Art. 26 – Modalità di trasformazione

1. Si sovrappongono ai limiti e prescrizioni di cui al presente PAN i vincoli ambientali e di tutela idrogeologica approvati da norme statali e/o regionali e/o sovracomunali.
2. Gli impianti produttivi zootecnici o gli allevamenti industriali, purché non abusivi, esistenti, alla data di adozione del presente PAN, e se in contrasto con la normativa, possono permanere con possibilità di adeguamenti funzionali e tecnologici senza incrementi di superficie o di volume. All'interno della Riserva sono comunque vietati nuovi insediamenti produttivi o allevamenti.



### Art. 27 – Attività edilizia, usi degli edifici e modifiche d'uso

1. All'interno della Riserva non sono ammesse nuove costruzioni residenziali tranne che nella fascia di rispetto ove vige la disciplina del PRG vigente.
2. In tutti gli interventi costruttivi anche di recupero dovranno essere impiegati materiali e tecniche proprie dell'architettura tradizionale, anche in relazione ai principi della bio architettura e dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di contenimento energetico. Altre modalità esecutive potranno essere specificate in apposito Regolamento comunale.
3. Nella Riserva, all'interno di ogni azienda agricola, è consentito destinare ad abitazione del conduttore, del proprietario, e/o dei figli, un numero massimo di due unità immobiliari, da realizzarsi mediante recupero di edifici o manufatti esistenti, senza incremento di superficie o di volumetria, purché l'edificio sia stato realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (1° agosto 1983).
4. Nella Riserva, sono consentite, ai sensi della Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 75 e Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 78, nel rispetto dei requisiti, delle norme e dei limiti di seguito riportati, le trasformazioni d'uso per realizzare:
  - a. "Case per vacanze" o "appartamenti per vacanze": unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni;
  - b. "Bed & Breakfast" (B&B): esercizi che offrono ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell'abitazione del titolare - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - abitate dallo stesso titolare o di cui abbia disponibilità. I B&B devono fornire alloggio e prima colazione. I B&B possono avere una capacità massima di 4 camere e 10 posti letto. L'attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione - per la prima colazione - di cibi e bevande confezionati, ferme restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.
5. Nell'area di rispetto della riserva sono consentite, oltre le trasformazioni di cui al precedente comma 3, nel rispetto delle NTA del PRG vigente, anche i cambiamenti di destinazione d'uso e la realizzazione di:
  - a. "Residenze di campagna (country-house)": strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di cottura, e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone agricole, quali ville padronali o cascinali rurali, che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative. I locali per ristorazione non devono superare mq 100 di superficie netta;
  - b. "Case per ferie": strutture ricettive gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive, ed attrezzate per il soggiorno temporaneo di propri dipendenti e loro familiari, a gruppi ed anche singolarmente;
  - c. "Ostelli per la gioventù": strutture ricettive attrezzate per fornire vitto e/o alloggio a studenti e giovani (di norma di età non superiore ai 30 anni) e, comunque, a



persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute ed agli accompagnatori dei gruppi, gestite in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi, operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive;

- d. "Case con camere in affitto": esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Gli "affittacamere" possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande;
- e. "Agriturismo": strutture regolamentati dalla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla Legge Regionale 31 maggio 1994, n. 32 e ss. mm. ii.. Per tali attività le modifiche d'uso di manufatti esistenti sono consentiti nei limiti di cui al precedente comma 3.

#### **Art. 28 - Aree di particolare tutela paesaggistica e ambientale**

1. All'interno delle aree calanchive non è consentito nessun tipo di intervento antropico se non quello di messa in sicurezza da eseguirsi a cura del Comune o di altro Ente pubblico e comunque dando priorità alle tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **Art. 29 – Aree di conservazione attiva (interventi di messa in sicurezza, bioingegneria)**

1. Gli interventi di messa in sicurezza dei versanti, della viabilità carrabile o pedonale o di particolari siti sono consentiti nel rispetto delle indicazioni tecniche costruttive desumibili dagli appositi elaborati del PAN, e comunque dando priorità, anche in questo caso, alle tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Le indicazioni metodologiche e tecniche per siffatti interventi s'intendono applicabili anche all'Ente Pubblico.

#### **Art. 30 – Aree di riqualificazione paesaggistica interne alla Riserva**

1. Sono aree di riqualificazione paesaggistica quelle individuate come tali nella tavola b.2.6 – Regimi di intervento e usi del suolo.
2. In esse le attività di trasformazione dei suoli devono tendere alla riqualificazione ambientale e paesaggistica mediante interventi di valorizzazione. Tali interventi sono ammissibili se propongono opere di miglioramento sotto i profili idrogeologici, colturali, ambientali e della conservazione della flora, della fauna e/o degli habitat naturali in genere.
3. Sono vietate tutte le attività che comportano alterazione dei suoli e degli immobili esistenti se non per interventi di recupero come disciplinati dalle presenti norme.

#### **Art. 31 – Aree di riqualificazione paesaggistica interne alla Fascia di rispetto della Riserva**

1. Sono aree di riqualificazione paesaggistica esterne alla riserva quelle individuate come tali nella tavola b.2.6 – Regimi di intervento e usi del suolo.
2. In esse le attività di trasformazione dei suoli devono tendere alla riqualificazione ambientale e paesaggistica mediante interventi di valorizzazione. Tali interventi sono ammissibili se propongono opere di miglioramento sotto i profili idrogeologici, colturali, ambientali e della conservazione della flora, della fauna e/o degli habitat naturali in genere.
3. Sono altresì consentite tutte le attività e gli interventi ammessi dalle presenti norme purché progettati ed eseguiti nel rispetto delle indicazioni tecniche di cui all'Allegato E Regolamento E "Regolamento per il recupero del patrimonio rurale edilizio" e, comunque, nel rispetto di principi di valorizzazione sopra indicati.

#### **Art. 32 - Misure di compensazione e riduzione degli effetti ambientali**

1. La Riserva promuove, favorendo la diffusione delle informazioni sui canali e le procedure di accesso ai canali di finanziamento pubblico, tutti gli interventi e le misure indirizzate alla compensazione dei mancati guadagni e ricavi dei portatori di interesse della Riserva che derivino dall'attuazione delle misure di mitigazione ambientale e paesaggistica realizzate in aderenza a tale Piano e ai regolamenti e alle norme che provengano da analoghi strumenti di gestione (Piano di gestione del SIC).

## Titolo Quinto – Disposizioni finali e transitorie

### **Art. 33 – Norma transitoria**


1. Fino alla data di entrata in vigore del presente PAN, restano valide le disposizioni del precedente PAN, così come coordinate con le disposizioni contenute nella Legge Regionale 20 aprile 1995, n. 58 e nella Legge Regionale 21 giugno 1996, n. 38.

### **Art. 34 – Durata del PAN**

1. Fermo restando le disponibilità finanziarie, gli interventi previsti dal presente PAN saranno attuati entro dieci anni dalla data della sua approvazione.
2. Qualora si ravvisasse, da parte dell'Ente Gestore, la necessità di aggiornamenti e modifiche del PAN per motivi connessi alla gestione della Riserva si seguiranno le procedure previste dall'art. 22 della Legge Regionale 28 giugno 1996, n. 38.


### **Art. 35 – Specifici regolamenti operativi**

1. A completamento di quanto stabilito nel presente regolamento, sono previsti ulteriori specifici regolamenti operativi individuati agli Allegati A, B, C, D, E.
2. L'Ente Gestore può provvedere ad approvare ulteriori specifici regolamenti operativi per particolari motivazioni gestionali che dovessero riscontrarsi.



## **Allegato A**

### **Regolamento per la fruizione turistica**



#### **Art. 1 – Finalità**

1. Scopo del presente regolamento è di regolamentare la fruizione turistica della Riserva. A tal fine l'Ente Gestore ne garantisce la massima diffusione.
2. All'interno del territorio della Riserva sono ammesse tutte le attività ricreative e turistiche che non siano vietate dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAN e dai Regolamenti collegati.
3. L'Ente Gestore può deliberare ulteriori disposizioni specifiche qualora sorgessero particolari motivazioni di tutela ambientale all'interno del territorio della Riserva.

#### **Art. 2 – Accessi e visite**

1. La circolazione di veicoli a motore è consentita lungo le strade provinciali, comunali e interpoderali.
2. La circolazione pedonale, in bicicletta e a cavallo è consentita solo lungo i percorsi prestabiliti dall'Ente Gestore, oltre che lungo le strade di cui al punto precedente.
3. Le visite guidate all'interno del territorio della Riserva possono essere condotte, previa comunicazione all'Ente Gestore, esclusivamente da operatori regolarmente abilitati secondo la vigente normativa regionale o comunque autorizzati dall'Ente Gestore. L'Ente Gestore può, per esigenze specifiche, porre limitazioni circa il numero dei partecipanti ed il percorso da effettuare.

#### **Art. 3 – Aree di sosta ed accensione fuochi**

1. I visitatori possono utilizzare le aree di sosta attrezzate.
2. L'accensione di fuochi è consentita solo nelle aree di sosta dotate di strutture predisposte a tale scopo.

#### **Art. 4 – Gestione rifiuti**

1. I visitatori sono tenuti a depositare i propri rifiuti negli appositi contenitori, rispettando le disposizioni per la raccolta differenziata. In nessun caso è possibile abbandonare o disperdere rifiuti solidi o liquidi all'interno del territorio della Riserva.

#### **Art. 5 – Introduzione cani**

1. Sono ammessi solo i cani al guinzaglio e limitatamente alle aree prestabilite dall'Ente Gestore. Fanno eccezione i cani utilizzati per il soccorso e quelli al seguito degli erbivori domestici a condizione che siano comunque controllati costantemente dal pastore.

#### **Art. 6 – Introduzione armi**

1. È vietata l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo.

#### **Art. 7 – Danneggiamento formazioni minerali**

1. Sono vietati l'asportazione ed il danneggiamento, anche parziali, di formazioni minerali, materiali litici o terrosi, ed in generale di qualunque componente non vivente dell'ambiente naturale.

#### **Art. 8 – Danneggiamento flora e fauna**

1. Sono vietati la raccolta, la cattura, l'uccisione ed il danneggiamento, anche parziale, di esemplari di specie vegetali ed animali, ancorché deceduti. È comunque vietata qualsiasi attività che possa costituire pericolo o turbamento per la fauna.
2. In caso di rinvenimento di animali feriti o morti deve essere avvisato il personale della Riserva o, in sua assenza, l'Ente Gestore.

#### **Art. 9 – Sanzioni**

1. La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni definite dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

#### **Art. 10 – Norma di salvaguardia**

1. I visitatori possono usufruire delle aree attrezzate, dei parcheggi, nonché di quanto messo a disposizione dall'Ente Gestore nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Ente stesso.
2. All'interno della Riserva i visitatori svolgono le attività ricreative e turistiche a proprio rischio e pericolo.

## *Allegato B*

### Regolamento per le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva

#### **Art. 1 – Finalità**


1. Scopo del presente regolamento è quello di regolamentare le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva all'interno del territorio della Riserva.


#### **Art. 2 – Riprese amatoriali**

1. A condizione che non violino le disposizioni del PAN della Riserva e dei regolamenti specifici, le attività di ripresa fotografica e video amatoriali sono libere.

#### **Art. 3 – Riprese professionali**

1. Le attività di ripresa fotografica, video e cinematografica professionali possono essere effettuate alle seguenti condizioni:
  - a. autorizzazione scritta da parte dell'Ente Gestore;
  - b. versamento di un eventuale diritto stabilito dall'Ente Gestore;
  - c. in caso di pubblicazione ed utilizzazione del materiale, deve essere riportata la frase: "Per gentile concessione dell'Ente Gestore della Riserva Naturale Guidata dei Calanchi di Atri".
2. Le riprese televisive per l'esercizio del diritto di cronaca restano escluse da quanto previsto nel comma precedente.





## **Allegato C**

### **Regolamento per la ricerca scientifica**

#### **Art. 1 – Finalità**

1. Scopo del presente regolamento è quello di regolamentare le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva.
2. La Riserva promuove la ricerca scientifica nonché periodiche attività di monitoraggio ambientale all'interno del proprio territorio anche in collaborazione con enti, associazioni ed organismi esterni.

#### **Art. 2 – Modalità di ricerca scientifica**

1. I soggetti interessati a condurre una ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva devono presentare un'apposita richiesta nella quale devono essere specificati:
  - a. oggetto della ricerca;
  - b. elenco dei soggetti che parteciperanno alla ricerca;
  - c. durata della ricerca;
  - d. descrizione delle attività che si intende svolgere, delle apparecchiature e delle attrezzature che si intendono utilizzare, nonché della necessità di prelevare materiale vivente e/o non vivente;
  - e. frequenza con la quale i ricercatori saranno presenti in Riserva.
2. L'Ente Gestore autorizza, con eventuali prescrizioni, la ricerca sulla base della richiesta avanzata e stabilisce un programma che i responsabili della ricerca sono tenuti a rispettare.
3. I ricercatori possono essere autorizzati ad utilizzare attrezzature della Riserva.
4. Parte del materiale naturalistico raccolto nel corso della Riserva può, sulla base di appositi accordi, essere ceduto all'Ente Gestore affinché questo lo utilizzi per i suoi compiti istituzionali.
5. Le pubblicazioni effettuate al termine della ricerca dovranno fare esplicito riferimento al fatto di essersi svolte all'interno del territorio della Riserva e con l'assistenza fornita dall'Ente Gestore.
6. Un congruo numero di copie delle pubblicazioni effettuate al termine della ricerca dovranno essere riservate all'Ente Gestore per l'archivio della Riserva. In caso di testi di laurea, dovrà essere consegnata una copia del lavoro.
7. Nel corso della ricerca potranno essere autorizzate riprese fotografiche e video che dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi della ricerca e comunque mai per uso commerciale. Copia delle riprese dovranno essere fornite all'Ente Gestore.

## *Allegato D*

### Regolamento per l'uso del nome e del logo della Riserva e per la concessione del patrocinio

#### **Art. 1 – Finalità**


1. Scopo del presente regolamento è quello di regolamentare il diritto all'uso del nome e del logo della Riserva, nonché la concessione del patrocinio.

#### **Art. 2 – Uso del nome e logo**


1. Il diritto all'uso del nome e del logo della Riserva viene concesso dall'Ente Gestore, sentito il Comitato di Gestione, a richiesta degli interessati.
2. Il diritto all'uso del nome e del logo della Riserva può essere concesso dall'Ente Gestore a soggetti, ditte ed imprese locali presenti all'interno del territorio della Riserva e della Fascia di protezione attivi nei settori dell'artigianato, agricoltura, selvicoltura, allevamento, agriturismo, turismo, educazione ambientale e di altre attività di servizio alla Riserva che presentino caratteristiche di sostenibilità ambientale, a fronte di un corrispettivo che viene stabilito dal Comitato di Gestione.
3. Il diritto all'uso del nome e del logo della Riserva può essere altresì concesso dall'Ente Gestore a soggetti, ditte ed imprese che utilizzino almeno il 50% di materia prima proveniente dal territorio della Riserva e della Fascia di protezione.

#### **Art. 3 – Patrocini**

1. L'Ente Gestore può concedere il patrocinio della Riserva a Enti, Associazioni, Gruppi culturali e di promozione, ecc. per iniziative di particolare valore ambientale, culturale, sociale, scientifico, educativo in settori compatibili con le finalità della Riserva stessa.
2. L'Ente Gestore può consentire la fruizione gratuita di proprie strutture e beni, o di cui ha comunque la disponibilità, da parte dei soggetti beneficiari del proprio patrocinio limitatamente alla durata dell'iniziativa per la quale è stato concesso il patrocinio.
3. Gli interessati devono presentare richiesta per la concessione del patrocinio all'Ente Gestore di regola almeno 1 mese prima dello svolgimento dell'iniziativa.
4. La richiesta di cui al comma precedente deve contenere una dettagliata descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio.







## **Allegato E**

### **Regolamento per il recupero del patrimonio edilizio rurale**

#### **Art. 1 – Finalità**

1. Ogni attività edilizia è disciplinata dalla normativa tecnica del PAN e dal presente regolamento per il recupero del patrimonio edilizio rurale.

#### **Art. 2 – Procedure edilizie**

1. Tutti gli interessati ad eseguire interventi edilizi devono far riferimento al presente regolamento ed applicare allo specifico caso le modalità realizzative più idonee; in particolare le indicazioni che seguono hanno carattere vincolante per la redazione dei progetti e per l'esecuzione degli interventi.

#### **Art. 3 – Riferimenti**

1. Nello studio di settore a.2.9, Patrimonio edilizio rurale, sono riportati, ad esemplificazione della prefazione e della parte normativa, alcuni esempi di edifici rurali di pregio, individuati sul territorio comunale ed appositamente esaminati nei loro caratteri tipologici e costruttivi. Gli elementi tipologici, i materiali e gli elementi costruttivi individuati nelle schede dovranno essere assunti come riferimento per la redazione dei progetti di recupero del patrimonio interno alla Riserva e per l'esecuzione dei lavori conseguenti.

#### **Art. 4 – Modalità di progettazione**

Il progetto deve essere proposto dal proprietario o dall'avente titolo, mediante richiesta di permesso di costruire o a documentazione idonea nel rispetto della normativa urbanistica, del PRG vigente, del regolamento edilizio e delle presenti NTA del PAN.

In aggiunta, i progetti dovranno essere redatti in conformità delle presenti prescrizioni e indicazioni e con riferimento alle schede allegate allo studio di settore a.2.9, Patrimonio edilizio rurale.

#### **Art. 5 – Recupero di edifici e manufatti. Disciplina generale**

1. Fatto salvo quanto indicato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAN, si specifica quanto segue:
  - a. Non è consentita la demolizione di edifici o manufatti di pregio architettonico e/o paesaggistico o anche di parti di essi, qualora essi siano stati individuati come tali dal PAN e da altro strumento urbanistico vigente, in particolare nella tavola b.1.10 – Carta del Patrimonio edilizio rurale, e nelle schede allegate All.3 – Patrimonio edilizio della Riserva;
  - b. Il recupero degli edifici rurali dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto della fisionomia originaria, alle caratteristiche tipologiche ed al rapporto tra questi ed il contesto esterno (recinzioni, visuali e rapporti di paesaggio, alberature, viali di accesso, idrografia superficiale, ecc.);
  - c. ogni intervento di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente deve essere corredato da studi, analisi e rilevazioni appropriate, volte ad individuare i caratteri e le componenti architettoniche che debbono essere salvaguardate e conservate;
  - d. l'eventuale chiusura di porticati, o le aggiunte (ampliamenti o sopraelevazioni), laddove consentite dal PRG e/o dal presente regolamento del PAN, devono avvenire con l'impiego di materiali e strutture compatibili con le preesistenze e comunque attraverso tecniche e materiali simili per struttura e finiture. Solo in casi eccezionali, debitamente motivati, possono essere impiegati altri materiali garantendo, comunque, il mantenimento delle partizioni architettoniche e in generale le caratteristiche originarie dell'edificio;
  - e. gli elementi preesistenti che per forma, materiali o particolare lavorazione, caratterizzano gli edifici, devono essere mantenuti e reimpiegati in loco;
  - f. i materiali da usare sono, salvo diverse situazioni esistenti:
    - travi e struttura di copertura in legno;




- manto copertura in coppi e contro coppi in laterizio;
- □pilastri e lesene in mattoni a vista, ad eccezione delle parti originariamente intonacate;
- □serramenti in legno;
- persiane in legno;
- balconi, davanzali e opere in pietra, non lucidati;
- canali e pluviali in rame;
- inferriate e opere similari in acciaio verniciato;
- murature portanti, preferibilmente in mattoni ovvero rivestiti in mattoni;
- pavimenti in mattoni di cotto o piastrelle similari;
- intonaco tradizionale o cementizio, quest'ultimo solo in edifici successivi al 1950.

2. Per consolidamenti strutturali o adeguamento sismico l'intervento può prevedere opere in acciaio o in cemento armato, purché rivestite in mattoni o intonacate e tinteggiate.

#### **Art. 6 – Abitazioni, agriturismi e simili**

1. I progetti che riguardano gli interventi sugli edifici rurali da recuperare, sempreché consentiti dal PAN e nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, devono essere proposti tenendo presente le indicazioni tecnico-costruttive desumibili dalle apposite schede e le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a. le coperture devono essere a due falde o a padiglione semplice; devono essere realizzate con strutture in legno, con coppi tradizionali in terracotta; è esclusa qualunque variazione di pendenza nell'ambito di una stessa falda; non sono ammessi balconi e/o terrazze ubicati al piano sottotetto, né aperture diverse da quelle a filo del piano di falda; non sono ammesse finestre; in presenza di locali sottotetto ritenuti abitabili, e come tali computati nella superficie edificabile, saranno consentite finestre con dimensioni nelle quantità indispensabili a raggiungere i requisiti illuminotecnici minimi prescritti dal regolamento edilizio;
  - b. le facciate degli edifici (compresi elementi strutturali quali pilastri, architravi e simili), quando non presentano finiture con mattoni pieni a faccia vista, dovranno essere ultimate con intonaco tinteggiato; sono tassativamente esclusi rivestimenti murali plastici, zoccolature e rivestimenti in marmo levigato o in ceramica nonché opere realizzate in cemento armato a faccia vista;
  - c. l'eventuale scala esterna non dovrà essere in aggetto, ma chiusa da sottostante muratura perimetrale, non sono ammessi terrazzi a sbalzo; la scala potrà anche essere coperta da tettoia avente caratteristiche costruttive e di materiali compatibili con la preesistenza; i cornicioni devono essere realizzati con materiali, forme e dimensioni tradizionali;
  - d. sono ammessi canali di gronda e pluviali in vista, realizzati in lamiera verniciata o in rame; non sono consentiti canali e pluviali in PVC, fibrocemento e simili;
  - e. le superfici dei balconi dovranno essere contenute nelle quantità compatibili con la tradizione rurale; gli aggetti dei balconi possono essere realizzati in pietra lavorata e sagomata; sono ammissibili solette in c.a. intonacate, purché semplicemente sagomate ai bordi;
  - f. le ringhiere dovranno essere in ferro lavorato, con esclusione di pannellature in materiale diverso; i parapetti dei balconi potranno avere una parte chiusa non trasparente e non superiore ad 1/3 della superficie del parapetto, sempreché siano realizzati in forati intonacati e tinteggiati ovvero in mattoni; questi ultimi solo se l'edificio presenta paramenti murari a vista;
  - g. i serramenti dovranno essere realizzati preferibilmente in legno ed avere forma allungata in altezza nel rapporto medio ove la larghezza è pari a circa 1/3 dell'altezza. Le persiane dovranno essere a liste, di tipo tradizionale; sono altresì consentiti imposte in doghe di legno totalmente oscuranti "scuri"; sono ammissibili serramenti in alluminio elettroverniciato, purché di forma e colore preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Ufficio comunale competente;
  - h. il progetto dovrà essere esteso all'area esterna al fabbricato includendo gli elementi di sistemazione quali aie, lastricati, alberature, viabilità, muretti di sostegno e di



recinzione; eventuali muri di sostegno e di recinzione realizzati in c.a. dovranno essere rivestiti in muratura di mattoni pieni o in pietrame locale;

l'ampliamento dell'immobile mediante tamponatura di portici-logge o terrazze, qualora consentiti dal PRG dovrà avere caratteristiche costruttive compatibili col preesistente, possibilmente l'intervento dovrà avere carattere di reversibilità. È comunque vietato l'uso di tamponature in materiale plastico, in cemento armato lasciato a vista, con forati non intonacati, in onduline o in lamiera. Per le modalità costruttive, finiture ed infissi valgono le disposizioni precedenti;

In particolare il recupero di immobili che comportano modifiche strutturali, per agevolare la verifica sismica, può essere realizzata in c.a., sempreché sia interamente rivestito in mattoni o intonacato e tinteggiato.

#### **Art. 7 – Prescrizioni relative agli spazi comuni**


1. Non sono consentite divisioni degli spazi comuni che alterino l'aspetto morfologico dell'aia o delle corti. L'aia o gli spazi prospicienti l'edificio principale dovranno essere pavimentati secondo tradizione con materiali compatibili ovvero in semplice battuto in terra. Ogni intervento sugli spazi esterni sarà oggetto di studio di dettaglio al pari dell'edificio principale mediante progettazione esecutiva. Si dovrà prevedere la piantumazione di alberi ed essenze autoctone (fichi, tigli, pini, querce, platani, ecc.). La sistemazione, anche per la sola piantumazione di alberi, dell'aia o degli spazi liberi adiacenti i fabbricati rurali dovrà essere sempre inserita nei progetti che prevedano opere eccedenti l'ordinaria manutenzione.
2. La realizzazione di pozzi per la captazione di acque sotterranee dovrà avvenire con opere e modalità tradizionali con parapetto sporgente dal suolo di almeno 1,50 m., protetto da idonea inferriata.

#### **Art. 8 – Destinazione d'uso ammesse**

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle indicate, dal PRG vigente, dal PAN e/o dagli strumenti urbanistici sovraordinati.

#### **Art. 9 – Manufatti non residenziali, ampliamenti, nuove costruzioni**

1. I progetti che riguardano gli interventi sugli edifici rurali non residenziali, da recuperare, ampliare, sopraelevare o da realizzare ex novo, sempreché rispettino la normativa di PRG vigente, devono essere proposti tenendo presente le indicazioni tecnico-costruttive desumibili dalle apposite schede e le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a. i depositi, le rimesse attrezzi o simili aventi dimensioni massime come consentite dalle NTA del PAN, dovranno essere realizzati con struttura in muratura a vista, coperti con tetto a falde e con manto in coppi e contro coppi. La copertura in piano è consentita solo per costruzioni contro terra ove il solaio diventi superficie praticabile. Per le finiture e per gli infissi valgono le medesime disposizioni previste per l'edificio abitativo. I manufatti con superficie edificabile non superiore a 100 mq possono essere realizzati con elementi prefabbricati, anche in legno, purché la copertura sia realizzata in coppi. Per motivi di verifica sismica i manufatti possono essere realizzati anche con struttura intelaiata in c.a., sempreché siano rivestiti in mattoni o in laterizio intonacato e tinteggiato;
  - b. i fienili e le stalle dovranno essere realizzati con strutture e finiture idonee a mitigare l'impatto sui luoghi. Sono preferiti fienili e stalle con tamponature laterali intonacate e tinteggiate mentre sono esclusi elementi con c.a. a faccia vista. Sono vietate costruzioni con strutture in c.a. a vista. I fienili o le stalle con struttura in acciaio, senza tamponature, dovranno essere verniciati e le coperture realizzate con materiali tradizionali in coppi ovvero con profilati in lamiera già colorate, secondo le indicazioni dell'Ufficio comunale competente. Sono altresì consentiti i fienili o le stalle con struttura in legno e con copertura in coppi. I canali, i pluviali, le scossaline ecc. dovranno essere in rame o in lamiera verniciata. Per motivi di verifica sismica tutti i manufatti potranno essere realizzati anche con l'intera struttura intelaiata in c.a. sempreché i pilastri ed eventuali setti siano rivestiti in mattoni o in laterizio intonacato e tinteggiato;



- c. la copertura dovrà essere a due falde; non sono consentite coperture in piano, nemmeno se praticabili.

#### **Art. 10 – Tinteggiature**

2. La coloritura dei manufatti e degli edifici rurali dovrà essere effettuata con riferimento ai colori prevalenti dei luoghi come indicati in premessa e nelle schede di riferimento. Sono ammessi colori più decisi sempreché nella gamma delle tinte calde compreso le gradazioni del color rosso mattone, rosso ruggine, rosso pompeiano.
3. Sono da escludere i colori freddi tendenti al blu ed al viola. Sono altresì vietate le tinte con colori puri come bianco, nero, rosso puro, verde, giallo e blu.
4. Le tinteggiature, inoltre, non potranno essere realizzate con materiali plastici. Possibilmente dovranno essere effettuate con apposizione di colore nell'intonaco ovvero con l'uso di malte di finitura precolorate, ottenendo un effetto sfumato e più aderente all'ambiente naturale circostante.

#### **Art. 11 – Isolamento termico**

1. Come prescrive la normativa di riferimento ogni edificio deve essere progettato e ristrutturato nel rispetto dei requisiti minimi di isolamento e di contenimento della spesa energetica.
2. Nell'ipotesi di lavori di recupero di fabbricati esistenti, i lavori d'isolamento non dovranno, tuttavia, alterare la struttura dell'immobile originario. Il cappotto esterno è ammesso soltanto in edifici aventi struttura intonacata ab origine. Negli altri casi l'isolamento deve essere realizzato all'interno. Nelle nuove costruzioni l'isolamento termico dovrà essere progettato tenendo conto delle prescrizioni ed indicazioni del presente regolamento.

#### **Art. 12 – Fotovoltaico e Solare**

1. La realizzazione d'impianti fotovoltaici a terra finalizzati alla produzione di energia ed alla sua vendita a terzi è vietata all'interno della Riserva.
2. La realizzazione di impianti solari e/o di fotovoltaico per uso aziendale e fino alla produzione max di 6kW/h (fotovoltaico) è consentita anche all'interno della Riserva solo a copertura di edifici e tettoie esistenti, e solo e soltanto nel caso in cui tali manufatti non presentino carattere di pregio (alto valore storico architettonico e/o alto valore paesaggistico, così come individuato nell'Allegato 3 – Patrimonio edilizio della Riserva, della tavola b.1.10, Carta del Patrimonio edilizio). Ciò posto, la realizzazione di tali impianti è ammessa sempreché i pannelli siano realizzati a filo falda del tetto, e non coprano una superficie superiore al 50% della falda interessata. I serbatoi di supporto ai pannelli solari dovranno essere collocati nei sottotetti, ovvero al suolo, in appositi locali, debitamente mascherati.
3. La realizzazione di impianti fotovoltaici o di impianti solari termici sulle coperture di manufatti aziendali (fienili-stalle e simili) è soggetta alle medesime limitazioni di cui sopra.
4. I pannelli devono essere posizionati a filo falda, precisandosi che non sono ammesse sulle coperture curve se non in aderenza.

#### **Art. 13 – Impianti eolici**

1. La realizzazione d'impianti eolici a terra, finalizzati alla produzione di energia ed alla sua vendita a terzi, è vietata all'interno della Riserva dei Calanchi. Sono consentiti altresì piccoli impianti (microeolico), ad uso domestico e aziendale, in aderenza a fabbricati e a costruzioni esistenti, qualora questi non presentino carattere di pregio (alto valore storico architettonico e/o alto valore paesaggistico, così come individuato nell'Allegato 3 – Patrimonio edilizio della Riserva, della tavola b.1.10, Carta del Patrimonio edilizio).

#### **Art. 14 – Concimaie e attrezzature varie**

1. Le concimaie, i silos, le attrezzature ed altri impianti aziendali, necessarie alla coltivazione dei suoli o alle attività consentite, dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici ed estetici idonei al corretto inserimento nell'ambiente. Anche tali elementi dovranno essere realizzati in mattoni o rivestiti in mattoni. Non sono consentite le realizzazioni ex novo di tali

manufatti in aderenza o nella prossimità di fabbricati e costruzioni esistenti, qualora questi presentino carattere di pregio.

**Art. 15 – Depositi all'aperto**

1. Tutti i depositi di materiale vario all'aperto (legna, laterizi vari, opere in lamiera, ferro e quanto altro), a meno che non trattasi di deposito temporaneo, dismesso nell'arco temporale di massimo 10 giorni, devono essere opportunamente confinati e razionalmente accatastati, previo atto autorizzativi dell'Amministrazione Comunale.
2. Per depositi aventi stabilità nel tempo, l'area di intervento deve essere recintata ed opportunamente mitigata nell'impatto con siepi, alberi, o altri elementi naturali.

**Art. 16 – Attività di movimento terra e di modificazione dei suoli**

1. Fermo restando i divieti di carattere generale di cui all'art. 18), le attività di trasformazione dei suoli agricoli, qualora necessarie per la realizzazione di attività consentite all'interno della Riserva, non possono comportare fronti di sbancamento superiore a 3,00 m.. È ammessa deroga alla presente disposizione solo per particolari esigenze di carattere ecologico e ambientale, previa nulla osta del Comitato della Riserva.
2. I fronti di sbancamento o le scarpate artificiali o i rilevati conseguenti ad attività autorizzate devono essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica secondo le indicazioni contenute nello Studio di Settore a.2.1 – Assetto idrogeologico e difesa del suolo.
3. Le attività colturali e di uso dei suoli agricoli non devono comportare occlusioni o annessioni delle cunette stradali, o, se non esistenti, degli spazi necessari per la loro esecuzione.

